



COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63068 – Viale dei Tigli,37 Tel. 0736-828015 Fax 828002

C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

ALBO PRETORIO

Oggetto: pubblicazione proposta di delibera n. 11 del 04.05.2020 2020 avente ad oggetto: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica della D.C.C. n° 60 del 29.11.2019. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175

In esecuzione dell'articolo 5 del D.lgs. 19 agosto 2016 n°175 si pubblica in allegato proposta di delibera in oggetto.



Il Sindaco Responsabile Area Finanziaria

Matricardi Daniel

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Ufficio: SEGRETARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04-05-20 N.11

Oggetto: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica della D.C.C. n° 60 DEL 29.11.2019 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : Matricardi Daniel

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Matricardi Daniel

OGGETTO: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica della D.C.C. n° 60 del 29.11.2019 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2019 avente ad oggetto REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Evidenziato che il Comune di Montalto delle Marche ha deliberato in data odierna con precedente deliberazione l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto del 49% delle quote della farmacia comunale

Ribadito quanto già espresso con la precedente Deliberazione che:

- Il Sindaco e l'Amministrazione ritengono che i migliori servizi sanitari erogati dovrebbero essere nella completa disponibilità di tutti i cittadini e che tutti dovrebbero essere messi nella condizione per poter fruire della miglior assistenza senza alcuna discriminazione.
- Che l'Amministrazione sin dal suo insediamento ha orientato il proprio operato alla tutela delle fasce di popolazione più debole e alla difesa e mantenimento dell'offerta di servizi sociali, scolastici e culturali erogati

direttamente dal Comune

- La gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza pubblica economica, per come emerge dagli orientamenti contenuti nella deliberazione n. 489 del 26/09/2011 della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia, nel parere n. 57/2013 della Sez. Marche e nelle deliberazioni nn. 195/2009, 196/2009 e 532/2012 della Sez. regionale di controllo per la Lombardia, che sulla questione circa la qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale hanno sempre affermato la caratteristica dell'elemento di specialità normativa, attesa l'inerenza con il diritto alla salute dei cittadini derivante dalla distribuzione territoriale di farmaci all'utenza, mentre sulla questione della rilevanza economica il servizio si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme d'intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.
- Le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Montalto delle Marche e per quelli dei paesi limitrofi.

Rilevato inoltre che la proprietà interamente pubblica consentirebbe, poi, l'utilizzo di modelli di gestione alternativi e maggiormente redditizi per il Comune, quali ad esempio la concessione, con superamento anche di un potenziale rischio economico-finanziario connesso al risultato dell'attività societaria.

Rilevato inoltre che l'attuale forma di gestione della farmacia comunale in essere di Montalto delle Marche appare migliorabile mediante l'esercizio del diritto di prelazione per i seguenti motivi:

- andamento tendenziale degli ultimi anni in costante decadimento in quanto le entrate finanziarie si sono ridotte nell'ultimo quadriennio
- margine operativo lordo gestionale inferiore a quello di una omologa farmacia con mancanza di dispensazione di servizi aggiuntivi al cittadino a carattere sociale;

Visto che la giurisprudenza e i pareri espressi dalle sezioni locali di controllo della Corte dei Conti hanno confermato come la gestione delle farmacie comunali possa essere identificabile come servizio di interesse pubblico, ammettendo la partecipazione degli enti locali in società di capitali che siano titolari o gestiscano farmacie comunali sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, tutt'ora in vigore. Sul caso si è espressa la Sezione controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la delibera n°30/2017, anche in virtù della definizione prevista dall'art.4 comma 2, lettera h) del T.U.S.P. che identifica come «servizio di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale»;

Vista la giurisprudenza ed i pareri espressi dalle sezioni locali di controllo della Corte dei Conti che hanno confermato come la gestione delle farmacie comunali possa essere identificabile come servizio di interesse pubblico, ammettendo la partecipazione degli enti locali in società di capitali che siano titolari o gestiscano farmacie comunali sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, tutt'ora in vigore. In tal senso si è espressa la Sezione controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la delibera n°30/2017, anche in virtù della definizione prevista dall'art.2 comma 1, lettera h) del T.U.S.P. che identifica come «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; »;

Evidenziato quindi che appare necessaria un'azione di rilancio della farmacia comunale, che permetta di raggiungere il giusto equilibrio economico-finanziario, recuperare la perdita di quota di mercato e, attraverso una apposita programmazione, contemplare anche la fruizione di ulteriori servizi al cittadino, valorizzando l'attuale punto vendita implementandolo con servizi aggiuntivi.

- Le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Montalto delle Marche e per quelli dei paesi limitrofi.
- La proprietà interamente pubblica consentirebbe, poi, l'utilizzo di modelli di gestione alternativi e maggiormente redditizi per il Comune, quali ad esempio la concessione, con superamento anche di un potenziale rischio economico-finanziario connesso al risultato dell'attività societaria.

La presente proposta, inoltre, costituisce esercizio di attività consentita da parte dell'Ente locale, in quanto la gestione diretta di un servizio pubblico locale rappresenta una delle prerogative che possono essere esercitate dall'Ente locale, non rappresenta un'ipotesi di aiuto di stato e l'intervento finanziario risulta compatibile con le norme dei trattati europei.

Per quanto attiene al prezzo, il cedente socio di minoranza ha formulato richiesta di corresponsione di € 450.000,00. Tuttavia, il Comune, sulla base delle condizioni di mercato, dei valori aziendali (in particolare dei valori patrimoniali), ritiene che il prezzo di acquisto possa essere contenuto al massimo in € 301.000,00 e, in tal senso, verrà formulata la proposta al cedente in fase di trattativa.

Evidenziato infatti che il Consiglio di Stato, Sez. III, 13/11/2014 n. 5587 sull'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica, rileva *“che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall'art. 9 della l. n. 475 del 1968, può utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico.”*

In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi

escluso l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica.

Del resto l'affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico.

Il possibile affidamento in concessione a terzi (anche) del servizio pubblico farmaceutico risulta peraltro coerente con i principi, anche comunitari, secondo cui quando un soggetto pubblico non provvede in proprio (o con propri soggetti strumentali) alla gestione di un servizio pubblico, le amministrazioni che li affidano sono tenute comunque a rispettare le disposizioni ed i principi contenuti nel Trattato CE; ed in particolare i principi di non discriminazione in base alla nazionalità, di parità di trattamento e di trasparenza, con il conseguente obbligo di attuare procedure concorsuali che assicurino, nel caso di ricorso al mercato, affidamenti nel rispetto del canone di imparzialità.

Atteso che:

- si debba procedere con gli adempimenti di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 175/2016, pertanto oltre alle ragioni di diritto e alle finalità istituzionali che giustificano la scelta della costituzione della nuova società e della modalità di gestione del servizio, come articolate nella presente deliberazione, deve essere prodotta una relazione analitica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta.
- detta relazione, indicata all'Allegato A alla presente deliberazione, evidenzia la convenienza a procedere all'esercizio del diritto di prelazione di una società di gestione del servizio di farmacia permettendo:
 - a) la sopraccitata azione di rilancio commerciale;
 - b) mantenere la titolarità della farmacia comunale;

Vista la documentazione istruttoria agli atti dell'ufficio

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni.

Tenuto conto dell'allegato (C) parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti :

- il D.L. n. 78/2012 convertito in Legge 221/2012;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 175/2016

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di modificare la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2019 avente ad oggetto REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 prevedendo per le ragioni richiamate in premessa e per le valutazioni contenute nella relazione ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs.

175/2016 (Allegato A) che qui si richiamano ed approvano integralmente, l'acquisto del 49% delle quote e quindi detenere l'intero capitale sociale della Farmacia Comunale di Montalto delle Marche, al prezzo ritenuto congruo come sopra indicato pari ad Euro 301.000,00 così che essa diventi una società interamente partecipata pubblica”.

2. Di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione i seguenti allegati di documenti allegati:
 - A. RELAZIONE ANALITICA DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS 175/2016
 - B. SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
3. Di disporre i previsti invii alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico – Provvedimenti.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Matricardi Daniel

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra la proposta sopra riportata e invita i consiglieri ad intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in esame;

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n.
Votanti n.
Favorevoli n.
Astenuiti n.
Contrari n.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata

Infine , stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n.
Votanti n.
Favorevoli n.
Astenuiti n.
Contrari n.

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

DELIBERA N. 0 Seduta del

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

MATRICARDI DANIEL	<input type="checkbox"/>	SPACCAPANICCIA PIERO	<input type="checkbox"/>
EUSEBI MASSIMILIANO	<input type="checkbox"/>	ERCOLI MASSIMO	<input type="checkbox"/>
CAPRIOTTI MAICOL	<input type="checkbox"/>	Breccia Mirella	<input type="checkbox"/>
COCCI GRAZIELLA	<input type="checkbox"/>	SIMONELLA MICHELE	<input type="checkbox"/>
ANGELICI GIOVANNA	<input type="checkbox"/>	CANNELLA MICHELE	<input type="checkbox"/>
TASSOTTI RAFFAELE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 175/2016

Premesso che:

Allo stato attuale, l'unica normativa direttamente riferibile alle modalità di gestione delle farmacie comunali, contemplata all'articolo 9 della legge 475/1968 e ss.mm.ii., prevede che: "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
 - b) a mezzo di azienda speciale;
 - c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
 - d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".
- Le prime tre forme di gestione elencate nell'articolo 9 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. non sono compatibili con la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Montalto delle Marche, in quanto contrastanti con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica (esse infatti andrebbero ad incidere sui limiti di spesa del personale. In particolare la dotazione organica attuale non annovera profili professionali abilitati alla gestione delle farmacie e l'eventuale assunzione comporterebbe necessariamente l'assunzione di alcune unità di personale con specifiche mansioni, con conseguente aumento del costo del personale non compatibile con i rigidi vincoli esistenti in materia, da ultimo in base al D.lgs. 175/2016).
- La gestione in economia del servizio farmaceutico graverebbe in misura eccessiva sull'attuale assetto organizzativo del Comune, contribuendo a irrigidire la spesa corrente.
- I vincoli di bilancio derivanti, prima, dagli obblighi posti a carico dei Comuni dal patto di stabilità ed ora dal pareggio di bilancio di cui alla L. 232 del 11/12/2016, rendono problematico effettuare non soltanto le spese correnti ma anche gli investimenti necessari alla gestione.

Inoltre, occorre evidenziare come, spesso, le analisi sulle farmacie comunali tendano a sottolineare il ruolo sociale svolto dal sistema farmaceutico all'interno del sistema socio-sanitario; ruolo sociale, che ormai sopravvive in misura minima rispetto al passato in quanto la gestione di una farmacia è essenzialmente una gestione di natura economica in cui alla componente professionale devono essere strettamente collegate politiche di gestione degli acquisti, delle vendite ma soprattutto di soddisfazione dei bisogni e delle scelte individuali del cliente.

Nello specifico della farmacia comunale di Montalto delle Marche occorre considerare come la stessa ancorché abbia natura di concessione del servizio pubblico farmaceutico (la legislazione farmaceutica lo definisce in realtà autorizzazione) non rappresenti nient'altro che un'attività economica svolta dal Comune ; non a caso infatti lo svolgimento di tale attività non è in alcun modo considerata dalla vigente normativa servizio pubblico (essenziale o non) in quanto la cosiddetta funzione sociale oggi non è più prerogativa della stessa sia a seguito della riforma del servizio farmaceutico sia, soprattutto, in funzione del fatto che la liberalizzazione introdotta nel settore ha fatto sì che l'accesso al farmaco sia garantito abbondantemente sull'intero territorio italiano.

In sostanza il concetto di socialità della farmacia comunale è attualmente da collegare alla sola efficienza ed economicità della gestione che, conseguentemente, permette sia la soddisfazione del cliente sia, soprattutto, la creazione di risorse finanziarie per l'ente pubblico proprietario.

La gestione economica dell'attività in questione è stata affrontata con criteri tipici di una gestione commerciale, che va però ripensata, alla luce delle considerazioni che seguono.

La gestione commerciale assume, oggi, ancor maggiore rilievo in funzione della forte spinta alla liberalizzazione del mercato "farmacia" e al sostanziale mutamento dello stesso dovuto ad una serie di fattori tra i quali:

1. in prima analisi (soprattutto a partire dal dicembre 2011) il settore del farmaco in Italia è stato sottoposto a varie modifiche legislative quali in particolare il comma 1 dell'articolo 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27/2012 che ha previsto l'incremento del numero delle farmacie presenti sul territorio nazionale intervenendo sul *quorum*, ossia il rapporto degli abitanti per farmacia, modificando l'articolo 1 della Legge n. 362/1991 e determinando quindi che *"il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso"*;
2. il fatto che già con il D.L. n. 201/2011 è stata attuata la fuoriuscita di duecentoventi referenze dalla cosiddetta "Fascia C" con conseguente possibilità di vendita delle stesse da parte della parafarmacie iniziando una tendenza proseguita negli anni successivi con la fuoriuscita di un'ulteriore centinaio di altre referenze;
3. inoltre l'articolo 11, comma 8, del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 ha introdotto la possibilità di praticare sconti sui prezzi di tutti i farmaci e prodotti pagati direttamente dai clienti;

- infine è opportuno sottolineare come la perdurante crisi economica in atto riverberi i propri effetti negativi su qualsiasi attività commerciale, ivi comprese quelle che operano in mercati fortemente regolamentati come il mercato del farmaco, con conseguenze di lungo periodo sui fatturati e sulla redditività delle farmacie ad oggi tendenzialmente in calo rispetto al recente passato.

Appare quindi evidente come questi fattori, nonché possibili ulteriori novità normative, abbiano spinto sempre più il sistema verso una nuova forma di remunerazione basata sul margine commerciale e, pertanto, dette dinamiche debbano comportare la necessità, per il Comune di Montalto delle Marche come del resto per tutti i Comuni nei quali è presente il servizio farmaceutico, di analizzare attentamente la situazione locale nonché lo sviluppo generale e legislativo per esaminare la fattibilità di nuovi criteri di gestione autonoma.

L'ATTUALE SITUAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Ciò che è più in discussione è l'attuale forma di gestione della farmacia comunale di Montalto delle Marche. Si ritiene che, previa acquisizione delle quote attualmente detenute dal farmacista socio di minoranza, l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale possa garantire una maggiore resa economica, oltre che migliori servizi resi alla cittadinanza. L'attuale assetto gestionale non appare più appropriato per i seguenti motivi:

- In primis* occorre rilevare come la gestione della farmacia comunale presenti un andamento tendenziale negli ultimi anni in costante decadimento in quanto, a fronte di una struttura di costi grosso modo invariata, si registra un costante calo di fatturato, con una perdita – nell'ultimo triennio – misurabile in oltre 73.000 Euro (corrispondente all'11% sul fatturato 2017).

Area di vendita	2017	2018	2019
Corrispettivi contanti lordi (*)	256.178	297.163	284.775
Vendite DCR (S.S.N.) (*)	377.874	277.816	276.990
AIR/O2/Presidi SSN	13.696	12.768	14.117
vendite con fattura	1.839	2.246	1.672
DPC	61.431	73.948	60.225
TOTALI	711.018	663.941	637.779
(*) dati in Euro, al lordo dell'IVA e dello sconto SSN.			

- La farmacia comunale, oltre a mostrare un margine operativo lordo estremamente inferiore a quello di una analoga farmacia privata (fatto per la verità tipico di tutte le realtà pubbliche),

non appare in alcun modo dispensatrice di servizi aggiuntivi al cittadino che ne possano in qualche modo qualificare una valenza sociale in aggiunta a quella commerciale normale e prevalente.

I margini reddituali di una farmacia comunale (cosa che si riflette anche nel caso di specie) mediamente risultano di svariati punti percentuali più bassi rispetto a quelli delle farmacie private anche spesso in funzione di costi dell'attività tipica (amministrativi, personale, gestionali).

La differenza tra ricavi e costi della produzione risultante dal Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2019 (campo A – B del Conto Economico) risulta, tra l'altro negativa (seppur di poco, con un deficit di 404 Euro).

3. La mancanza assoluta di sinergie ed economie di scala, anche alla luce della forte concorrenza di grandi gruppi economici che – a seguito della Legge n. 124/17, che ha previsto come la titolarità delle farmacie private possa essere attribuita a società di capitali – hanno effettuato forti investimenti nel settore, non permetterebbe, in alcun modo, nei prossimi esercizi alcun significativo incremento dei ricavi né una contestuale riduzione del costo di acquisto medio dei farmaci, parafarmaci e prodotti commerciali conseguente all'aumento del volume d'affari.
4. Occorre una risposta più veloce ed efficiente verso i mutamenti delle condizioni di mercato, da un lato, e i bisogni della cittadinanza, dall'altro, in merito a nuovi servizi offerti in modo da garantire una maggiore economicità dell'attività esercitata.

Tali considerazioni sono suffragate dal bilancio triennale a seguito riportato in cui si evidenzia un risultato medio del triennio pari a poco più di 18.000 Euro (corrispondente, a fronte di un fatturato medio triennale di Euro 592.326, ad un esiguo 3% circa, a fronte di redditività nette che, nel settore privato, raramente scendono al di sotto del 6%).

A fronte di tali risultati netti, la resa economica per l'Ente è poi rappresentata dalla propria quota di partecipazione, pari al 51%, e si sostanzia pertanto in entrate mediamente pari a circa soli 9.000 Euro l'anno.

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Conto economico			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	528.061	602.006	626.071
altri	6.893	8.082	5.863
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	1
altri	6.893	8.082	5.864
Totale altri ricavi e proventi	6.893	8.082	5.864
Totale valore della produzione	534.954	610.088	631.935
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	347.243	421.046	454.306
7) per servizi	27.020	86.603	85.691
8) per godimento di beni di terzi	6.368	4.886	4.872
9) per il personale			
a) salari e stipendi	89.029	28.065	31.790
b) oneri sociali	8.977	8.603	8.468
c) trattamento di fine rapporto	2.787	2.355	3.711
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi del personale	0	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto	2.787	2.355	3.711
c) trattamento di fine rapporto	2.787	2.355	3.711
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
Totale costi per il personale	100.793	39.023	43.969
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	126	63	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	859	617	368
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
a), b), c) ammort.to immobilizzazioni immateriali e materiali	985	680	368
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	126	63	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	859	617	368
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante ecc.	0	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	985	680	368
11) variazioni delle rimanenze	47.255	-2.119	-14.161
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	5.694	8.232	8.802
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	5.694	8.232	8.802
Totale costi della produzione	535.358	558.351	583.847
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-404	51.737	48.088
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
altri	32	44	67
Totale proventi diversi dai precedenti	32	44	67
Totale altri proventi finanziari	32	44	67
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri	4.188	4.326	475
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.188	4.326	475
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-4.156	-4.282	-408
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) rivalutazioni			
19) svalutazioni			
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-4.560	47.455	47.680
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti	2.780	16.582	17.074
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio	2.780	16.582	17.074
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-7.340	30.873	30.606

Appare quindi necessaria un'azione di rilancio commerciale (che deve necessariamente passare da una riorganizzazione degli assetti societari e una nuova strategia gestionale) oggi del tutto sconosciuta stante le capacità professionali in essere, che permetta di raggiungere il giusto equilibrio economico-finanziario e un successivo margine reddituale positivo, per recuperare la perdita di quota di mercato e, che contempra anche la fruizione di servizi aggiuntivi per il cittadino e valorizzare l'attuale punto vendita.

Si ritiene che l'affidamento della gestione della farmacia in concessione a privati potrebbe risolvere buona parte delle criticità esposte.

Per consentire tale cambio di assetto è necessaria l'acquisizione delle quote del socio farmacista (pari al 49% del capitale sociale) e l'avvio di una procedura di assegnazione della gestione della farmacia con le normali procedure, ad evidenza pubblica, previste in questi casi.

IPOTESI OPERATIVA

La scelta del Comune di Montalto delle Marche di esercitare il diritto di prelazione, acquisendo le quote attualmente intestate al socio farmacista, e di attuare una successiva gara per la concessione della gestione della farmacia comunale, si giustifica pertanto con la necessità di risolvere le problematiche esposte nel precedente paragrafo.

Di seguito si illustrerà una ipotesi, per evidenziare la fattibilità economica dell'operazione.

Dalle attuali condizioni di mercato risulta congrua un'offerta per l'acquisto del 49 % delle quote pari a 301.000,00 Euro.

Prevedendo l'accensione di un mutuo di durata ventennale si avrebbe il seguente piano di ammortamento:

Piano di ammortamento

Mutuo 0
 Finalità ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE ACQUISIZIONE QUOTE FARMACIA SRL

Mutuante 1157 CASSA DD.PP.

Tipo mutuo

Garanzie

Altre garanzie

Importo iniziale	Importo iniziale a carico dell'ente	Tasso iniziale	Anno inizio	Anno fine	Sconto annuale
301.000,00	301.000,00	1,800	2021	2040	0,00
Annualità o parte garantita	Data di erogazione	Posizione del mutuo		Periodicità della rata	
0,00	01-01-2020			6 Semestrale	

Rate residue	Resto capitale inizio ciascun anno	Quota capitale		Quota interessi		Anno ammortamento	Tasso interessi
		Capitolo	0	0	Capitolo		
40	301.000,00		6.285,05		2.709,00	2021	1,800
39	294.714,95		6.341,62		2.652,43	2021	1,800
38	288.373,33		6.398,69		2.595,36	2022	1,800
37	281.974,64		6.456,28		2.537,77	2022	1,800
36	275.518,36		6.514,38		2.479,67	2023	1,800
35	269.003,98		6.573,01		2.421,04	2023	1,800
34	262.430,97		6.632,17		2.361,88	2024	1,800
33	255.798,80		6.691,86		2.302,19	2024	1,800
32	249.106,94		6.752,09		2.241,96	2025	1,800
31	242.354,85		6.812,86		2.181,19	2025	1,800
30	235.541,99		6.874,17		2.119,88	2026	1,800
29	228.667,82		6.936,04		2.058,01	2026	1,800
28	221.731,78		6.998,46		1.995,59	2027	1,800
27	214.733,32		7.061,45		1.932,60	2027	1,800
26	207.671,87		7.125,00		1.869,05	2028	1,800
25	200.546,87		7.189,13		1.804,92	2028	1,800
24	193.357,74		7.253,83		1.740,22	2029	1,800
23	186.103,91		7.319,11		1.674,94	2029	1,800
22	178.784,80		7.384,99		1.609,06	2030	1,800
21	171.399,81		7.451,45		1.542,60	2030	1,800
20	163.948,36		7.518,51		1.475,54	2031	1,800
19	156.429,85		7.586,18		1.407,87	2031	1,800
18	148.843,67		7.654,46		1.339,59	2032	1,800
17	141.189,21		7.723,35		1.270,70	2032	1,800
16	133.465,86		7.792,86		1.201,19	2033	1,800
15	125.673,00		7.862,99		1.131,06	2033	1,800
14	117.810,01		7.933,76		1.060,29	2034	1,800
13	109.876,25		8.005,16		988,89	2034	1,800
12	101.871,09		8.077,21		916,84	2035	1,800
11	93.793,88		8.149,91		844,14	2035	1,800
10	85.643,97		8.223,25		770,80	2036	1,800
9	77.420,72		8.297,26		696,79	2036	1,800
8	69.123,46		8.371,94		622,11	2037	1,800
7	60.751,52		8.447,29		546,76	2037	1,800

Rate residue	Resto capitale inizio ciascun anno	Quota capitale		Quota interessi		Anno ammortamento	Tasso interessi
		Capitolo	0 0	Capitolo	0 0		
6	52.304,23		8.523,31		470,74	2038	1,800
5	43.780,92		8.600,02		394,03	2038	1,800
4	35.180,90		8.677,42		316,63	2039	1,800
3	26.503,48		8.755,52		238,53	2039	1,800
2	17.747,96		8.834,32		159,73	2040	1,800
1	8.913,64		8.913,64		80,41	2040	1,800
Totale generale	359.762,00		301.000,00		58.762,00	Arrotondamento	0,00

Ipotizzando, a favore dell'ente concedente, in prima approssimazione, un canone annuo di concessione di Euro 40.000 (prescindendo per ora da ulteriori ipotesi di remunerazione basata su grandezze variabili) verifichiamo come lo stesso, oltre a costituire e un notevole aumento delle entrate a favore del Comune, consentirebbe allo stesso tempo al concessionario una sufficiente remunerazione.

Prendendo come punto di partenza i dati del bilancio triennale precedentemente esposto, si possono ottenere risultati medi triennali, opportunamente rettificati come si dirà appresso, al fine di verificare la fattibilità dell'ipotesi.

Le rettifiche che si ritiene di apportate ai risultati medi triennali, sono le seguenti:

- Sulla base del fatturato medio (Euro 592.325) un ricalcolo degli acquisti con un ricarico congruo per il settore, individuato nella misura di 1,42: il costo del venduto ammonterebbe a Euro 417.131, con un *gross profit* pari a Euro 175.194.
- Una rettifica dei costi del personale, atteso che il concessionario dovrà fruire, al fine di poter usufruire dei necessari periodi di riposo, di un dipendente farmacista part-time, quantificati in Euro 23.000.
- I costi per servizi vengono depurati di qualsiasi voce inerente compensi per amministratori, compensi direzionali o simili. Un dato attendibile risulta essere quello dell'anno 2019 (Euro 27.020), a cui deve comunque essere tolto il totale degli emolumenti (a ogni titolo) percepiti dall'amministratore unico della Srl, ammontanti nell'anno a Euro 5.264.
- L'inserimento di un costo annuo di Euro 40.000, a titolo di concessione comunale.
- Un ricalcolo delle imposte a carico del concessionario, forfettariamente determinate in misura pari al 40% del reddito prima delle imposte.

Partendo dai dati medi del bilancio triennale 2017-2019 e apportando tali rettifiche si ottiene quanto segue:

RICAVI	
Vendite e prestazioni	585.379,33 €
altri	6.946,00 €
TOTALE RICAVI	592.325,33 €
COSTI	
Consumi	417.131,00 €
Servizi	21.756,00 €
Godimento beni di terzi	5.375,33 €
Canone di concessione	40.000,00 €
Costi del personale	23.000,00 €
ammortamenti	677,67 €
Oneri diversi di gestione	7.576,00 €
TOTALE COSTI	520.516,00 €
risultato operativo netto	71.809,33 €
oneri e proventi finanziari	- 2.948,67 €
risultato prima delle imposte	68.860,67 €
oneri fiscali	27.544,27 €
reddito d'esercizio	46.316,40 €

In tale ipotesi l'Ente vedrebbe nettamente incrementate le proprie entrate, in quanto a fronte di un uscita di bilancio per rata mutuo di circa 18.000 Euro, si avrebbe un entrata fissa non inferiore a Euro 40.000, che al netto sarebbe comunque superiore agli ultimi utili medi del precedente triennio, inoltre tale operazione porterà ad un incremento del patrimonio dell'ente. Il concessionario verrebbe adeguatamente remunerato rendendo fattibile tale ipotesi ed inoltre sarebbe incentivato ad aumentare l'offerta e servizi in quanto ogni ulteriore aumento del fatturato coinciderebbe esclusivamente con l'aumento del proprio profitto.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso si evidenzia come, previo acquisto del 49% delle quote societarie dal soggetto privato, acquisendo così la completa titolarità della farmacia, una soluzione consistente nella concessione a terzi della gestione produrrebbe vantaggi al Comune di Montalto delle Marche, sia di tipo economico sia dal punto di vista dell'implementazione di servizi essenziali per la collettività. D'altro canto tale tipo di gestione mette in capo al gestore la responsabilità diretta in quanto ogni aumento del fatturato coinciderebbe esclusivamente con un incremento del proprio ricavo stimolandolo così a mettere in atto tutte quelle azioni che possono far aumentare il soddisfacimento e l'attrazione della clientela e di conseguenza il volume di affari.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Matricardi Daniele



Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale	01542500440
Denominazione	FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DELLE MARCHE SRL
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	ASCOLI PICENO
Comune	Montalto Delle Marche
CAP *	63068
Indirizzo *	Viale dei Tigli, 37
Telefono *	0736-828253
FAX *	0736-828253
Email *	farmacommontalto@tiscali.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	47.73.10 Farmacie
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell'Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Settore	
Ente Affidante	Scegliere un elemento.
Modalità affidamento	
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Numero medio di dipendenti	2
Approvazione bilancio 2019	no
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Art.2435 bis c.c. – Bil . Cee in forma abbreviata

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("*Contabilità economico patrimoniale*" o "*Contabilità finanziaria*").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "*Bancario-assicurativo*" la sezione **non deve essere compilata** (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona ^(X).

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	441
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	2.590
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	107
Totale Immobilizzazioni (B)	3.138
C) II-Crediti (valore totale)	69.789
Totale Attivo	175.459
A) I Capitale / Fondo di dotazione	15.000
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	3.000
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0
A) IX Utili (perdite) esercizio	(7.340)
Patrimonio Netto	10.660
D) – Debiti (valore totale)	170.541
Totale passivo	181.493
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	587.972
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	581.079
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.893
di cui "Contributi in conto esercizio"	0
B. Costi della produzione /Totale costi	400.261
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	100.793

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona ^(X)**.

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	
Totale Immobilizzazioni (B)	
C) II-Crediti (valore totale)	
Totale Attivo	
A) I Capitale / Fondo di dotazione	
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	
A) IX Utili (perdite) esercizio	
Patrimonio Netto	
Capitale e riserve di terzi	
Utile (perdita) di esercizio di terzi	
Totale Patrimonio Netto di terzi	
Totale Patrimonio Netto consolidato	
D) – Debiti (valore totale)	
Totale passivo	
A. Valore della produzione / Totale Ricavi	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	

NOME DEL CAMPO

A5) Altri ricavi e proventi	
di cui "Contributi in conto esercizio"	
B. Costi della produzione / Totale costi	
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Totale Entrate	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	51%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	
Tipo di controllo (organismo)	nessuno

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾			
Oneri per garanzie fidejussioni, lettere patronage, altre forme ⁽⁷⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale oneri ⁽⁷⁾			

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE		
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾			
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale entrate ⁽⁷⁾			
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾			

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁸⁾ Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

PARERE nr. 05/2020 DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

“Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica della D.C.C. n° 60 del 29.11.2019 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175”

L'ORGANO DI REVISIONE

- Vista la conseguente proposta di delibera del consiglio comunale nr. 11 Del 04/05/2020;
- Visto quanto disposto dal D.L.G.S. 19 agosto 2016 nr. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07 Agosto 2015 nr. 124, che costituisce il Nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.L.gs 16 giugno 2017 nr. 100;
- Visto il D.L.gs 18 Agosto 2000 nr. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 nr. 190;
- Visto che il Comune, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 30/09/2017;
- Visto che L'Ente ha provveduto, in ultimo, in data 29.11.2019, con proprio provvedimento motivato, - il cui esito è stato comunicato alla locale Sezione di Controllo della Corte dei Conti in data 30/04/2020 - all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, deliberando di non procedere alla redazione di un piano di razionalizzazione e di mantenere le quote di partecipazioni possedute, con la sola eccezione della società Picena Ambiente Spa il cui primo Primo Bando d'Asta, per la relativa alienazione/dismissione è andato deserto il giorno 09/12/2019;
- Vista la proposta di delibera del consiglio comunale nr. 11 Del 04/05/2020, già indicata, inerente ipotesi di acquisizione del restante 49% delle quote di partecipazioni nella Farmacia Comunale di Montalto delle Marche, già partecipata al 51%, al corrispettivo di € 301.000,00, prezzo dichiarato/ritenuto congruo dall'Ente giuste condizioni di mercato e condizioni patrimoniali della predetta società a fronte di un corrispettivo richiesto dal socio di minoranza pari ad € 450.000,00;

- Visto che l'atto deliberativo, di cui trattasi, unitamente all'allegato A), da intendersi, unitamente l'Allegato B), quale parte integrante e sostanziale della prima citata delibera, e rubricato Relazione Analitica di cui all'art. 5 del Dlgs 175/2016, appare soddisfare le prescrizioni recati dall'art. 5, c.1 T.U.S.P in termini delle prescritte condizioni legittimanti l'acquisto in riferimento al perseguimento delle finalità istituzionali, convenienza economica e correlata sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nel rispetto della efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fatta menzione, in delibera, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- Visti i pareri, richiesti ed espressi, sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs nr. 267/2000;
- Tutto ciò Visto, il Sottoscritto Revisore dei conti Dott. Alessandro Core, nominato con delibera del Consiglio comunale di Montalto delle Marche del 28/12/2017 nr 42

Esprime

parere favorevole alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175, così come proposta nella delibera di Consiglio Comunale nr. 11 Del 04/05/2020, ovvero sia riferita l'acquisto della partecipazione residua – pari al 49% del capitale sociale nella Farmacia Comunale del Comune di Montalto delle Marche, così che essa diventi una società interamente partecipata pubblica - nei termini ed alle condizioni riferite, ovvero sia al proposto corrispettivo di acquisizione pari ad € 301.000,00 – da confermare allo scrivente al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti di trasferimento delle quote sociali - che appare assicurare (detto controvalore), unitamente l'affidamento a terzi in concessione della gestione, nel rispetto delle norme pubblicitiche di riferimento, l'osservanza delle norme nonché la convenienza economica e sostenibilità finanziaria della scelta che si vuole operare.

Si raccomandano gli obblighi informativi sottesi a mezzo invio della delibera di cui trattasi alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Montalto delle Marche, lì 05 Maggio 2020.

L'organo di revisione

Dott. Alessandro Core

